



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica".

Repertorio atti n. 200/CU del 14 dicembre 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 14 dicembre 2022:

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota DAGL n. 10229 del 24 novembre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare, ha inviato il provvedimento in oggetto al fine di acquisire il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che, con nota DAR n. 19719 del 28 novembre 2022, il predetto decreto-legge è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome, all'ANCI ed all'UPI, con la richiesta di far pervenire eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo DAR n. 20857 del 14 dicembre 2022, l'UPI ha trasmesso documenti con proposte e richieste emendative sul provvedimento in argomento che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole nei termini indicati nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'ANCI ha espresso parere con richiesta di accoglimento degli emendamenti di cui al documento inviato in via telematica (Allegato B);
- l'UPI ha espresso parere nei termini indicati nel documento acquisito al protocollo DAR n. 20857 del 14 dicembre 2022 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato C);

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, con nota DAGL n. 10229 del 24 novembre 2022.

Il Segretario
Cons. Paola D’Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

16-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/215/CU2/C2

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, RECANTE:
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA
PUBBLICA (S 345)**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole nei termini indicati nel documento, con le osservazioni e le richieste emendative.

Nei pareri della Conferenza sugli ultimi decreti - legge approvati (es. DL 115/2022; DL 144/2022) erano richiamati alcuni temi prioritari che avrebbero dovuto trovare soluzione entro l'esercizio 2022, non presenti nel DL in esame.

Il parere, purtroppo, è richiesto quando i termini per la presentazione degli emendamenti sono ampiamente scaduti e le votazioni parlamentari ormai in fase avanzata. I tempi di conversione del presente DL rimarcano ulteriormente queste criticità.

I temi più delicati e che creano tensioni negli equilibri di bilancio delle Regioni e delle Province autonome, possono essere così sintetizzate:

- **Maggiori costi prodotti energetici per il funzionamento dell'organizzazione delle Regioni e delle Province autonome e concorso al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 850 della legge 178/2020.**

Non è stata raggiunta alcuna soluzione.

- **Trasporto Pubblico Locale**

Si da atto dell'ulteriore finanziamento per il caro prodotti energetici / carburanti (norma del DL 179/2022 confluita nel DL in oggetto). Rimane aperta la necessità di finanziamento per compensare i minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021 per cui si confida sulla copertura alla stregua di quanto accaduto per il 2020.

Il fabbisogno per assicurare nel 2022 la compensazione dei minori ricavi tariffari inerenti **all'esercizio 2021 è pari a circa 1.626 mln di euro** definito sulla base dell'analogo fabbisogno accertato per l'esercizio 2020. Allo stato attuale c'è una necessità di **copertura residua di circa 845 milioni di euro**.

Resta aperta la **problematica dell'obbligo da parte delle Regioni e delle Province autonome di adempiere all'adeguamento dei corrispettivi di servizio al tasso inflazione programmato**. La NADEF 2022 (settembre 2022), ha rivisto il tasso di inflazione programmata al 7,1% (dal 5,4%) mentre per il 2023 la previsione è del 4,3%. La legge di bilancio 2022 aveva previsto un incremento del Fondo Nazionale Trasporti progressivo pluriennale a causa della cronica sottostima del fabbisogno durante gli ultimi anni ma alla luce dall'attuale situazione l'incremento non risulta essere indicizzato nemmeno all'inflazione programmata.


- **Sanità**

Nelle Audizioni della CR sul DL 176/2022 è stato segnalato il rischio di un mancato raggiungimento degli equilibri in sanità per il 2022 e della necessità di un ulteriore finanziamento per il 2022 a copertura di maggiori costi sostenuti dalle Regioni e province autonome per l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e per i costi Covid sostenuti nell'esercizio 2022 e non coperti da maggiori risorse statali.

Le Regioni e le Province autonome hanno raggiunto un Accordo il 2 dicembre scorso sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022 per cui si auspica che il Governo colga l'occasione della conversione in legge del provvedimento per modificare il quadro normativo in materia e consentire l'approvazione in tempi rapidi dell'Intesa Stato – Regioni necessaria per apportare le modifiche contabili di adeguamento degli stanziamenti entro l'esercizio finanziario.

- **Emergenza energetica sulla gestione delle residenze universitarie**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato, già in occasione del DL 115/2022 e del DL 144/2022, una proposta emendativa a sostegno delle residenze universitarie per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivante dall'eccezionale incremento del costo dell'energia. I fondi sono destinati delle sole residenze universitarie i cui posti letto sono assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli aventi i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 1320 del 17.12.2021.



EMENDAMENTI

INDICE

Emendamento 1 – Nuovo art. 13 bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)	3
Emendamento 2 – Nuovo art. 13 ter (Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi)	4
Emendamento 3 – Allegato 2 al DL 176/2022	5
• Articolo 3, comma 12	6
• Articolo 3, comma 14	6
Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie	7
Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195	7

Emendamento 1 – Nuovo art. 13 bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente art. 13-bis:

“13-bis. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

All'articolo 3 del D.L. 121/2021 aggiungere il seguente comma: '10. Al fine di contribuire al rinnovo per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, attese le attuali e contingenti condizioni di mercato, tutti i termini previsti dall'art.4, comma 3-bis del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, relativamente al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio sono prorogati di 12 mesi.'”

Relazione

L'art. 4, comma 3-bis, del DL 121/21 dispone il divieto su tutto il territorio nazionale della circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.



Tali scadenze rischiano di compromettere l'efficienza del servizio del trasporto pubblico locale sottraendo mezzi tuttora in circolazione e senza la possibilità di essere contemporaneamente sostituiti al momento della rottamazione. Molte Regioni hanno segnalato, infatti, forti ritardi nelle consegne previste dei nuovi mezzi, in conseguenza della situazione geopolitica internazionale che ha causato notevoli difficoltà alla filiera industriale, con particolare riguardo al reperimento delle materie prime.

Inoltre, occorre evidenziare come il disposto normativo imponga che la dismissione avvenga nel rispetto di tempistiche astratte talmente ravvicinate da apparire oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato della fornitura di autobus. La sostituzione in tempi così ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad alimentazione alternativa richiederebbe la disponibilità di adeguate infrastrutture di alimentazione, le quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

Pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio TPL regionale nelle more del completamento del rinnovo del parco rotabile, si ritiene necessario prorogare il termine di dismissione dei mezzi di categoria antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.

Emendamento 2 – Nuovo art. 13 ter (Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi)

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente art. 13-ter:


“13-ter. Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

All'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il secondo e terzo periodo sono soppressi”.

IN SUBORDINE:

“13-ter. Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

All'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede, nei successivi dieci giorni, a informare l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). L'ANSFISA, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'ente concedente ovvero affidante, verificati e valutati i criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, l'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, le conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché le attività poste in essere da parte dell'azienda al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, adotta le proprie determinazioni nei confronti dell'azienda, applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del



decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e comunica all'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico le predette determinazioni.”

Relazione

L'articolo 8, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 68/2022, nella versione risultante dalla conversione in legge, pone in capo agli enti concedenti ovvero affidanti il servizio di trasporto pubblico l'obbligo di sostituirsi all'azienda affidataria, che non esegue o ritarda l'effettuazione delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto dalle stesse utilizzati, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La norma presenta molte criticità, in particolare: da un lato, pone in capo agli enti concedenti o affidanti un potere sostitutivo che non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi che potrebbero portare a contenziosi (es. accesso al sito nel caso di infrastrutture di proprietà privata), che certo non garantirebbero il raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, cioè garantire la continuità e regolarità del servizio in caso di omessa manutenzione. Dall'altro, la norma si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, in base al quale è l'ANSFISA che dispone del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, nonché delle competenze ispettive e sanzionatorie.

Pertanto, si ritiene opportuno eliminare il secondo periodo, peraltro aggiunto in sede di conversione del decreto-legge in oggetto, ovvero, in subordine, sostituire il terzo con quello proposto che riduce le criticità in capo agli enti affidanti o concedenti, evita la duplicazione del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende e preserva le competenze ispettive e sanzionatorie in capo ad un unico soggetto, ovvero all'ANSFISA.

Emendamento 3 – Allegato 2 al DL 176/2022

Dall'elenco nell'Allegato 2 - avente ad oggetto “*Allegato IV-bis - (articolo 44-bis, comma 1) - (Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia – art. 44 bis)*”, l'intervento citato come n. “5) A1 – Milano Sud-Lodi” è stralciato.

Relazione

L'obiettivo della richiesta di stralcio dell'intervento in oggetto è quello di evitare rallentamenti (di tipo procedurale) sul progetto A1 Milano Sud – Lodi per il quale il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rif. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014789 del 9 giugno 2022 e con attività propedeutiche all'avvio dei lavori già in corso.

Inoltre, va considerato che progetti redatti secondo normativa tecnica ex NTC2008, come quello in oggetto, devono - ai sensi di quanto previsto dall'applicazione delle disposizioni transitorie delle NTC2018 (art. 2 del Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” – essere avviati entro il 20/03/2023 (quinto anno successivo alla data di entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche), per evitare l'assoggettamento alla nuova normativa tecnica.



La norma, nel caso in specie, si configurerebbe, pertanto, come aggravio procedimentale, rallentando soltanto l'esecuzione dell'opera che è già stata sottoposta a tutti i passaggi approvativi e di consenso, anche a livello territoriale.

- **Articolo 3, comma 12**

All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano servizi socioassistenziali e servizi sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità," inserire le seguenti: "nonché a favore degli Enti accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,.". Inoltre, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni» «180 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socioassistenziali e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Un'ulteriore quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;

b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

- **Articolo 3, comma 14**

Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera a) e lettera b), pari a 50 milioni 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Relazione

La proposta emendativa è volta a consentire l'ordinario svolgimento delle attività formative, in generale ed in particolare quelle della I e FP. Le attività laboratoriali che caratterizzano la metodologia utilizzata in ambito formativo incidono pesantemente sui costi che le strutture accreditate devono sopportare. L'aumento esponenziale dei costi energetici colpisce quindi particolarmente questo settore, rischiando di rendere impossibile il normale svolgimento delle attività. Gli enti accreditati, che sono pienamente inseriti nel sistema educativo di istruzione e formazione e sono incardinati come Livelli Essenziali delle Prestazioni, stanno infatti incontrando notevoli difficoltà nella prosecuzione



delle attività a fronte dell'aumento dei costi energetici, stante il mantenimento stabile del parametro di finanziamento per la erogazione di tale servizio essenziale, che coinvolge circa 157 mila giovani.

Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle residenze universitarie derivante dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, sono destinati, anche attraverso le Regioni, agli Enti per il Diritto allo Studio e alle Università 25 milioni.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura dell'aumento dei costi dell'energia delle sole residenze universitarie i cui posti letto sono assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli aventi i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 1320 del 17.12.2021.

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in proporzione al numero di posti letto assegnati per l'anno accademico 2021/2022 a studenti capaci e meritevoli di cui al comma 2.

Relazione: la proposta emendativa, presentata già in occasione della conversione in legge del Decreto-legge n. 115 del 2022 e del Decreto-legge n. 144 del 2022, si propone di prevedere un sostegno in favore degli Enti per il diritto allo studio universitario, alla luce della particolare congiuntura economica che stiamo vivendo e che rischia seriamente di non consentire il soddisfacimento delle richieste degli studenti universitari.

Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

E' aggiunto il seguente articolo:

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.



Relazione

Ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione degli ingenti danni subiti a seguito dell'alluvione del 1994, numerose aziende piemontesi hanno potuto beneficiare dei rimborsi di contributi e premi versati all'Inps/Inail, nel triennio 1994/1997.

La legittima spettanza del suddetto beneficio è stata sancita da numerose sentenze di I grado, confermate dalla Corte d'Appello di Torino.

Nel 2012 la Commissione europea, ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato riservati in forza dei Trattati alla sua esclusiva competenza, ingiunse all'Italia di sospendere tutti i pagamenti in essere fino a decisione definitiva avvenuta il 14 agosto 2015.

Con tale Decisione è stato sancito che gli aiuti individualmente conferiti erano pienamente compatibili con il diritto comunitario in quanto destinati alla compensazione di danni subiti da imprese colpiti da catastrofe naturale.

La Commissione ha pertanto concluso che gli aiuti già versati non dovessero essere già soggetti ad ordine di recupero, qualora accordati ad imprese aventi sede operativa nelle aree disastrose e versati in data antecedente all'ordine emesso nel mese di ottobre dell'anno 2012 in cui si intimava all'Italia di sospendere ogni altro pagamento.

La Commissione europea ha, quindi, chiaramente disposto che l'Italia, in base al principio di irrecuperabilità, non è tenuta a recuperare gli aiuti versati ove si tratti di imprese aventi sede operativa in Piemonte ai tempi dell'alluvione.

La Corte di Cassazione, intervenuta in sede di attuazione della suddetta Decisione, ha invece affermato che gli aiuti già versati e irrecuperabili sarebbero solo quelli spontaneamente erogati da Inps/Inail e che quindi ogni altro aiuto, sebbene già versato, ove sia oggetto di contenzioso giudiziario, andrebbe, secondo la Suprema Corte, posto nel novero dei cosiddetti pagamenti/aiuti in essere.

Nella passata legislatura, durante l'esame della legge di bilancio 2022, è stato accolto un ordine del giorno G/2448/105/5 che impegnava il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta a garantire che le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restino definitivamente acquisite ai beneficiari con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario sia un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

Roma, 14 dicembre 2022



14-12-2022



**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176,
recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica”**

AS 345

PROPOSTE DI EMENDAMENTI SEGNALATI

Sommario

1. Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento 1
2. Extraprofiti comunali da energia rinnovabile 2
3. Derghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie 3
4. Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022..... 3
5. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. “Medie opere”) 4

1. Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento

2.0.4 Parrini

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro

30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

Motivazione

Come dettagliatamente rilevato da una recente indagine dell'ARERA, che ha dato luogo ad una apposita "Segnalazione" della stessa autorità (doc. ARERA n. 568/2022/I/TLR), l'attuale fase di tensione nei mercati energetici ha comportato l'insorgenza di significative rendite inframarginali (in modo del tutto analogo a quanto accaduto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) anche con riferimento ai servizi di teleriscaldamento, con un incremento significativo dei prezzi del servizio, che presenta le medesime caratteristiche di essenzialità della fornitura di gas naturale.

La norma proposta permette di applicare anche al teleriscaldamento le principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi: riduzione dell'IVA al 5% e inclusione degli utenti teleriscaldamento tra i beneficiari del bonus sociale. La proposta risponde a criteri di equità e appare economicamente sostenibile, considerando che, secondo i dati forniti da ARERA, il teleriscaldamento rappresenta solo il 3% del mercato della climatizzazione.

2. Extraprofitti comunali da energia rinnovabile

3.0.24 Durnwalder

15.9 Parrini

3.16 Paita

(Compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica – Perimetro applicazione degli extraprofitti impianti a fonte rinnovabile)

All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Motivazione

La norma attuale sugli "extraprofitti" derivanti da energia rinnovabile prevede la restituzione, su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, soggetti pubblici vari come le ASL, e con casistiche molto articolate di regime tariffari e potenza di impianto/tipologia di fonte, dei maggiori ricavi generati da impianti rinnovabili di proprietà degli enti locali. L'applicazione di una compensazione ha importanti ripercussioni sul bilancio dei Comuni, già duramente provati dal caro energia, generando in molti casi un elevato rischio di default. Ma ad avviso di ANCI è errato applicare tale norma a soggetti pubblici, in particolare agli enti locali, nello specifico il concetto di extraprofitto, dal momento che i proventi derivanti dalla vendita di



energia sono utilizzati esclusivamente per la collettività, nell'interesse pubblico e l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Il meccanismo è stato prorogato nella durata dell'applicazione fino a giugno 2023 dall'art. 11 comma 1 del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 cd "Aiuti Bis".

3. Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie

12.0.10 Parrini

15.0.1 Castelli

7.0.36 Parrini

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

Motivazione

La disposizione normativa ha la finalità, per gli enti locali per cui si stato dichiarato il dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa abolendo l'obbligo di risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110 TUEL e di potersi avvalere dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso TUEL, per l'attuazione degli investimenti a valere su risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026.

4. Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022

10.6 Pirovano

12.0.9 Parrini

15.0.1 Castelli

Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.

Motivazione

Le norme vigenti fissano al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo per la variazione del bilancio, salvo eccezioni sostanzialmente limitate alla gestione di fondi vincolati. Nel 2022 una significativa quota di risorse destinate agli enti locali verrà assegnata in data successiva a tale termine. Si tratta, in particolare, dell'ulteriore sostegno relativo al caro bollette disposto con il dl 179 del 23 novembre, nonché di riparti di risorse per il terremoto Centro Italia, per l'alluvione delle Marche dello scorso mese di settembre, per il ristoro dell'IMU su talune



fattispecie esenti a seguito della pandemia, per il ristoro dei minori gettiti dell'addizionale comunale all'Irpef dovute a tassazioni del tipo "cedolare secca" via via intervenute, per rettifiche alle assegnazioni del FSC 2022 ed altri ristori minori. La norma proposta permette di assestare le entrate e le relative coperture sul versante della spesa fino al 31 dicembre 2022 come già avvenuto nel 2020 in connessione con la situazione determinata dall'emergenza sanitaria)

5. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere")


11.0.3 Parrini

10.5 Pirovano

All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Motivazione

La proposta emendativa mira ad evitare che importanti risorse PNRR vadano perdute (o siano oggetto di revoca) a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori e del mancato rispetto di alcuni adempimenti conseguenti all'assorbimento nel PNRR, avvenuto a fine 2021, di questa linea di finanziamento già attiva a partire 2020. In particolare, la norma ha l'obiettivo di consentire gli affidamenti entro termini più ampi, sempre nel rispetto degli obiettivi del PNRR. Inoltre, si sanano le procedure di affidamento svolte dai Comuni non capoluogo di provincia e attivate fino a fine 2022, in difformità dall'obbligo di fare ricorso alle varie forme di affidamento centralizzato. Tali criticità sono anche dovute al perdurare delle problematiche legate al reperimento dei materiali ed all'anomala crescita dei prezzi in ambito edile che hanno complicato le procedure e le tempistiche degli affidamenti.



16-12-2022



Unione Province d'Italia



UPI

Audizione Commissione Bilancio Senato

"Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

DOCUMENTO E PROPOSTE

Roma, 28 novembre 2022

Premessa

Il decreto-legge n. 176/22, cosiddetto "Aiuti quater" all'esame della Commissione Bilancio del Senato contiene disposizioni in materia di politica energetica nazionale con lo scopo di sostenere il ciclo economico e contrastare il peso degli effetti del contesto internazionale sul sistema produttivo del Paese.

Si tratta del primo "decreto aiuti" del nuovo Governo Meloni, che, come esplicitamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, interviene con un forte impegno a favore delle famiglie e delle imprese: l'obiettivo, infatti, è di introdurre strumenti in grado di alleviare il peso della crisi sui cittadini e di permettere all'economia di resistere in questo momento di profonda incertezza.

Tra le disposizioni previste, evidenziamo in particolare la proroga delle principali agevolazioni riguardanti i rincari dell'energia elettrica e del gas, la riduzione delle accise sui carburanti, il credito d'imposta alle aziende per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il decreto-legge in oggetto però **non prevede alcun intervento diretto ad ampliare le risorse agli enti locali relativamente al rincaro dei costi energetici e del gas di Province, Città metropolitane e Comuni.**

Infatti, la norma **non contiene integrazioni ai trasferimenti straordinari per il 2022**, attivati sulla base del fondo di cui all'articolo 27 del dl 17/2022 e successivamente più volte rifinanziato fino a raggiungere l'importo di 160 milioni di euro a favore delle Province e delle Città metropolitane.

Né a questa mancanza sopperisce lo stanziamento disposto con il successivo decreto-legge 179/2022 (cosiddetto "DL Accise"), recentemente emanato dal Governo, poiché questo reca un'integrazione di soli 20 milioni a favore di Province e Città metropolitane, a fronte invece di un incremento degli oneri per gas ed energia che, solo per l'anno 2022, necessita di almeno il doppio delle risorse previste (ulteriori 20 milioni).

In attesa di interventi più strutturali sulla finanza provinciale, che rimandiamo alla Legge di bilancio, occorre attraverso questo provvedimento dare certezza sulla chiusura dei bilanci 2022 delle Province attraverso misure urgenti, straordinarie e contingenti come di seguito indicate che provvederemo a tradurre in emendamenti specifici che saranno trasmessi a breve alla Commissione.



1. COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE RCA E IPT PER IL 2022

E' necessario garantire il ristoro delle minori entrate tributarie per Province (e CM) da RCA e IPT che, a fine 2022, sono stimate, con una diminuzione costante.

Come emerge infatti dai dati di gettito riportati in tabella, con i flussi reali dei primi nove mesi del 2022, si registra un andamento negativo per oltre -178 milioni rispetto al 2021, con una proiezione di **stima annuale di circa 200 milioni in meno solo per il 2022** rispetto al 2021.

PROVINCE E CM	Primi 9 mesi 2021	Primi 9 mesi 2022	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
GETTITO RCAUTO	1.513.409.507	1.481.016.322	- 32.393.185	-2,14
GETTITO IPT	1.314.247.279	1.168.418.180	- 145.829.099	-11,10
TOTALE	2.827.656.786	2.649.434.502	- 178.222.284	

Seppure queste entrate possono essere coperte, solo in parte, dal Fondo Covid residuo anno 2021 (peraltro anche da destinare al caro bollette) occorre evidenziare che tale fondo per le Province (e CM) è del tutto insufficiente, arrivando a garantire appena il 50% delle minori entrate.

È pertanto necessario prevedere con urgenza la copertura finanziaria di circa 100 milioni per le minori entrate RCA e IPT a salvaguardia degli equilibri finali di bilancio 2022 accertati nel rendiconto dello stesso esercizio.


2. II SUPERAMENTO DEL REGIME FORFETTARIO RELATIVO AL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il decreto-legge 176/2022 deve essere **l'occasione per eliminare il regime agevolativo del sistema forfettario** applicato per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate per l'erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. È indispensabile poi modificare il sistema di calcolo adottato dalle società che operano in rete, utilizzando un modello ragionevole, anche tenendo conto del rapporto con l'utenza.

Occorre infatti evidenziare che l'estensione in via interpretativa della platea dei beneficiari del regime forfettario agli imprenditori economici, già in precedenza legittimamente assoggettati al canone ordinario in regime di COSAP, porta ad una riduzione consistente e consolidata delle entrate degli Enti locali assicurate dalle concessioni di occupazioni del sottosuolo, andando ad aggravare ancora l'incertezza degli equilibri di bilancio.

3. L'ARTICOLO 10: ASPETTI POSITIVI E PROBLEMATICHE

Quanto all'art. 10, comma 1, del decreto Legge in esame, consideriamo positive le semplificazioni introdotte, che prevedono elementi di chiarimento relativamente alle soglie minime di applicazione dell'obbligo di ricorso alle Centrali di Committenza o Stazioni Uniche Appaltanti.



Occorre però evidenziare che è necessario confermare e consolidare la valorizzazione del modello individuato che pone le Province (e le Città metropolitane) come i soggetti ideali per svolgere il ruolo di Centrali Uniche di Committenza o SUA.

A questo scopo sottolineiamo anche in questa sede l'urgenza di provvedere al rafforzamento delle strutture tecniche delle Province (e delle CM) attraverso la promozione di un piano straordinario di assunzioni mirate al potenziamento delle SUA e delle CUC provinciali (progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale).

Quanto invece al comma 2, sebbene il dispositivo vada nella direzione giusta, poiché amplia la platea degli enti a cui è consentito l'accesso al Fondo per le opere indifferibili, occorre evidenziare la necessità di verificare a fine 2022 se tale fondo risulterà capiente anche per quegli enti per i quali vuole essere ampliato.

4. RAFFORZAMENTO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR E PNC

Per ciò che riguarda gli ulteriori strumenti di facilitazione dell'attuazione del PNRR, il decreto non interviene in una questione chiave, e cioè la **maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane disponibili**, che è strategica in questa fase di passaggio dalla progettazione all'affidamento delle opere programmate.

In particolare, si ritiene che **debba essere innalzata dal 30% al 50% la percentuale massima di personale dirigenziale reclutabile attraverso la procedura di cui all'articolo 110 del TUEL fino al 2026**, in modo da consolidare la capacità amministrativa ordinaria acquisita con le assunzioni a tempo determinato, indispensabile per il PNRR e per il PNC.

Occorre inoltre **prevedere una deroga fino al 31 dicembre 2026** del comma 4, art. 110 del TUEL, per gli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, per permettere anche a questi enti di avvalersi del personale necessario all'attuazione del PNRR e del PNC.

5. NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ONERI A REGIME DOVUTI AL RINNOVO DEL CONTRATTO PER LE FUNZIONI LOCALI

Gli oneri contrattuali relativi all'applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per le funzioni locali, a regime, rischiano di impattare fortemente sulle capacità assunzionali di Province, Città metropolitane e Comuni. Questo limita fortemente il potenziamento delle strutture attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato.

Pertanto, si chiede che il Decreto-legge 176/22 preveda la **possibilità di nettizzare gli incrementi degli oneri contrattuali a regime dal calcolo delle capacità assunzionali, nonché dal rispetto del**



valore soglia, fino al termine di vigenza del Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, che disciplina le capacità assunzionali per Province e CM.

6. FACILITAZIONI CONTABILI E PROCEDURALI

Il decreto Legge 176/22 deve essere l'occasione per intervenire con **alcune facilitazioni contabili e procedurali** al fine della migliore gestione del bilancio 2022.

In particolare, si propone di:

- **prevedere per l'anno 2022 la possibilità di procedere a variazioni di bilancio fino al 31 dicembre**, soprattutto in riferimento alle nuove risorse attribuite nel decreto-legge 179/22 o che ci auguriamo verranno previste in questo ed altri provvedimenti di urgenza;
- **sospendere la sanzione** relativa al blocco dei pagamenti agli enti locali da parte del Ministero dell'Interno, per inadempienze sulla trasmissione dei questionari relativi ai fabbisogni standard e sulla comunicazione di dati contabili alla BDAP;
- individuare con norma **"REGIS" quale unica piattaforma** da utilizzare per rendicontare e monitorare i progetti PNRR e PNC.



Unione Province d'Italia




UPI

EMENDAMENTI

AS 345

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO 18 NOVEMBRE 2022, N. 176
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA
PUBBLICA
(AIUTI QUATER)

30 novembre 2022



1. Rifinanziamento fondo minor di gettito IPT ed Rcauto

Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS
Disposizioni urgenti per gli enti locali

1. Il Fondo di cui al comma 1, art. 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MOTIVAZIONE

L'anno 2022 fa registrare importanti riduzioni di gettito dei due principali tributi propri delle Province e Città metropolitane: a fine ottobre sono stati attestati circa 221 milioni di minori entrate, (-78 milioni per Rcauto e -142 milioni per Ipt con un decremento percentuale sul 2021 rispettivamente del -5,5% e - 9,8%) in via di consolidamento fino a fine anno.

Tenendo conto che al 31.12.2021 il fondo Covid faceva registrare un importo di circa 135 milioni di euro non utilizzati, considerato altresì l'andamento dei due gettiti nonché l'incremento inarrestabile dei costi per energia e gas - pur in considerazione dei 5 contributi ad hoc finora assegnati per 180 milioni, importanti ma non sufficienti - si stima che occorrano ulteriori 100 milioni di euro per garantire alle Province e CM le stesse risorse tributarie di parte corrente come attestate nel 2021.



2. Eliminazione regime agevolativo forfettario Canone unico

Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS

(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 5, comma 14 - quinques, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali.

MOTIVAZIONE: Il regime agevolativo del sistema forfettario applicato per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate per l'erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, già previsto dalla disciplina del COSAP e confermato con il Canone Unico Patrimoniale, è rappresentato dal fatto che l'attività di erogazione di energia venga effettuata in favore dei cittadini (utenti) e alla utilità che così è ad essi direttamente assicurata, in quanto, solo in tal modo, trova ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale ed alle sue entrate finanziarie. (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 23257 Anno 2020). L'estensione in via interpretativa della platea dei beneficiari del regime forfettario agli imprenditori economici, già in precedenza legittimamente assoggettati al canone ordinario in regime di COSAP, porterebbe ad un sostanziale azzeramento delle entrate degli Enti locali assicurate dalle concessioni di occupazioni del sottosuolo con cavidotti, cozzando con il chiaro disposto normativo che non contempla la produzione di energia elettrica tra le attività beneficiarie di detto regime e creando, nel contempo, un grave problema di equilibri di bilancio, in spregio alla stessa legge della istituzione del CUP, che obbliga gli Enti locali al rispetto nell'invarianza di gettito con riferimento a quello conseguito con il COSAP (comma 817 della Legge n. 160/2019).



3. Innalzamento al 50% del limite per assunzioni 110 tuel

Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS
Disposizioni urgenti per gli enti locali

All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad ampliare la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire agli enti locali soggetti attuatori degli investimenti a valere su risorse PNRR di poterle realizzare nei tempi previsti. Identica disposizione è prevista dal comma 15 dell'art. 1 del d.l. 80/2021 per le amministrazioni centrali.



4. *Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie*

Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS
Disposizioni urgenti per gli enti locali

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

MOTIVAZIONE

La disposizione normativa ha la finalità, per gli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa abolendo l'obbligo di risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110 TUEL per l'attuazione degli investimenti a valere su risorse del PNRR e del PNC fino al 31 dicembre 2026.



Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS

Disposizioni urgenti per gli enti locali

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettaglio ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

L'efficacia di questa proposta normativa è evidentemente limitata alla vigenza del dm 11.1.2022, applicativo per le Province, che dovrà essere rivisto a decorrere dall'1.1.2025.



6. *Spostamento termini variazioni di bilancio al 31 dicembre 2022*

Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS

Disposizioni urgenti per gli enti locali

Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022.

MOTIVAZIONE

Le norme vigenti fissano al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo per la variazione del bilancio, salvo eccezioni sostanzialmente limitate alla gestione di fondi vincolati. Nel 2022 una significativa quota di risorse destinate agli enti locali verrà assegnata in data successiva a tale termine. Si tratta, in particolare, dell'ulteriore sostegno relativo al caro bollette disposto con il dl 179 del 23 novembre 2022. La norma proposta permette di assestare le entrate e le relative coperture sul versante della spesa fino al 31 dicembre 2022, come già avvenuto nel 2020 in connessione con la situazione determinata dall'emergenza sanitaria.



Emendamento


Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS
Disposizioni urgenti per gli enti locali

Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.

MOTIVAZIONE

La norma proposta disapplica temporaneamente le disposizioni che condizionano il pagamento di qualsiasi tipo di trasferimenti erogati dal Ministero dell'Interno in caso di inadempimenti degli enti beneficiari riguardanti la mancata risposta ai questionari sui fabbisogni standard (d.lgs. 216/2010, art. 5) o la mancata o incompleta trasmissione dei documenti contabili alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP, art. 161 TUEL)). La sospensione permette di assicurare il normale flusso dei pagamenti annuali per tutti gli enti locali nonché i pagamenti dei contributi agli investimenti per opere PNRR-PNC e dei contributi straordinari per il caro-energia.



8. *Obbligo di rendicontazione tramite ReGiS per i progetti PNRR*

Emendamento

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

ARTICOLO 7 BIS

Disposizioni urgenti per gli enti locali

Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo:

"Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario per fare chiarezza circa la piattaforma da implementare da parte delle stazioni appaltanti-enti locali per il monitoraggio e rendicontazione di tutti i progetti PNRR, indipendentemente dal Ministero-Amministrazione titolare che eroga il relativo finanziamento.

